



**CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME
13/111/CU11/C4-C5-C10**

**PARERE SULLO SCHEMA DI DDL IN MATERIA DI
CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO
EDIFICATO**

Punto 11) O.d.g. Conferenza Unificata

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,

premessi che:

- **apprezza** l'iniziativa del Governo di affrontare la tematica della valorizzazione delle aree agricole e del contenimento del consumo di suolo, tema non più procrastinabile che richiede un comune obiettivo, anche nella logica di un rinnovato modello di sviluppo economico e sociale incentrato sulla sostenibilità e sulla valorizzazione del patrimonio territoriale e ambientale esistente;

- **condivide** le finalità che si intendono perseguire con il disegno di legge in questione: la valorizzazione dei terreni agricoli, nonché la promozione e la tutela dell'attività agricola, del paesaggio e dell'ambiente, al fine di impedire che il suolo – bene comune e risorsa non rinnovabile – venga sottratto alla sua utilizzazione agricola e stravolto nelle sue connotazioni naturalistiche attraverso l'eccessivo consumo;

- **ricorda** che la questione del contenimento del consumo di suolo è stata posta all'attenzione del dibattito politico e istituzionale già nella scorsa Legislatura, con la presentazione di un disegno di legge d'iniziativa dell'allora Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Ricorda altresì che tale provvedimento, pur condiviso nelle finalità e negli intenti, è stato ritenuto dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni lacunoso nella forma e nella sostanza, in quanto elaborato unilateralmente dal Governo senza alcun coinvolgimento delle Regioni e delle Province autonome, e in quanto incentrato su una visione parziale e settoriale di una disciplina complessa e articolata, di difficile applicazione concreta, come evidenziato in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 30 ottobre 2012, esprimendo parere favorevole condizionato all'accoglimento di alcune ulteriori richieste emendative;

- **prende atto** che la fine anticipata della precedente Legislatura ha interrotto l'*iter* del provvedimento governativo, il cui testo, con alcune significative modifiche, è stato ripreso nell'attuale Legislatura con il disegno di legge d'iniziativa dei ministri delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, e delle Infrastrutture e dei Trasporti, deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 15 giugno 2013;

- **rileva** che il nuovo testo di iniziativa governativa - pur spostando in parte il campo di applicazione della disciplina dalla materia "agricoltura" anche a quelle "governo del territorio" e "paesaggio", come appare già dal titolo "Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato" - presenta numerosi punti di contatto con il testo precedentemente elaborato e oggetto di parere favorevole dal parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 30 ottobre 2012, seppure subordinato all'accoglimento di alcuni emendamenti;

- **evidenzia** che le Regioni hanno svolto un'approfondita disamina sul testo dell'attuale disegno di legge governativo, con puntuale attività emendativa, come riportato nell'**allegato** al presente parere;

- **ravvisa** la necessità di un intervento correttivo sul testo al fine di rendere attuabili e sostenibili le relative disposizioni attraverso il loro raccordo con le normative regionali vigenti, nel rispetto della ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e Regioni nei diversi ambiti in cui interviene il provvedimento, con specifico riferimento alle disposizioni che attengono alla materia "governo del territorio". In particolare, manifesta preoccupazioni in ordine all'attuazione della disciplina prevista all'articolo 4 (*Priorità del riuso*) circa i tempi e i contenuti, attesa la complessità procedurale e documentale della disciplina in esso prevista e le ricadute sull'attività pianificatoria di competenza degli enti territoriali, e sull'articolo 9 (*Disposizioni transitorie e finali*), anch'esso fortemente invasivo delle competenze legislative regionali e delle attribuzioni degli enti locali;

- **prende atto** della nuova configurazione, stabilita nella seduta della Conferenza Unificata tecnica del 30 ottobre 2013, del Comitato previsto all'articolo 3 del ddl, che porta a dieci i componenti designati dalla Conferenza Unificata, mantenendo paritario il rapporto con quelli di nomina ministeriale;

esprime parere favorevole sul disegno di legge, così come riproposto dal Ministero delle Politiche Agricole (riportato nell'allegato), condizionato all'accoglimento delle seguenti proposte emendative ritenute irrinunciabili:

1. **all'articolo 3** (Limite al consumo di superficie agricola) sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 sono inserite, infine, le seguenti parole: "*ad esclusione del territorio delle autonomie speciali*";

b) nei commi 3, 10 e 11 sono soppresse le parole "*e le province autonome di Trento e di Bolzano*";

2. **l'articolo 4** (Priorità del riuso) deve essere così riformulato:

Art. 4. (Priorità del riuso)

1. Al fine di attuare il principio di cui all'art. 1, comma 2, le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei Comuni alla rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da

processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali.

2. I comuni, entro il termine di cui all'art. 3 comma 11, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalle regioni.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 senza che l'individuazione sia stata effettuata, non è consentito il consumo di suolo nel territorio del comune inadempiente, fatto salvo quanto previsto all'art. 9 comma 2.

4. Le Regioni che assumono i provvedimenti di cui al precedente comma 1 sono favorite nell'assegnazione di finanziamenti in materia di infrastrutture generali, opere di urbanizzazione e edilizia residenziale sociale;

3. **l'articolo 9** (*Disposizioni transitorie e finali*) deve essere così riformulato:

Art. 9 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 3 non è consentito il consumo di suolo.

2. Sono fatte salve le opere pubbliche e di pubblica utilità e le previsioni degli strumenti urbanistici con contenuti conformativi della proprietà vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi strumentali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile.

3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

Roma, 7 novembre 2013

<p>Disegno di Legge Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato TESTO PRESENTATO DAL MIPAAF IN CU DEL 30/10/2013</p>	<p>Disegno di Legge Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato EMENDAMENTI REGIONALI AL 15/10/13</p>	<p>Disegno di Legge Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato C.d.M. 15/06/2013</p>
<p>Art. 1. (Finalità e ambito della legge)</p> <p>1. La presente legge in coerenza con gli articoli 9, 44, 117 della Costituzione e gli articoli 11 e 191 del Trattato di Lisbona detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico.</p> <p>2. Il riuso e la rigenerazione urbana, rispetto all'ulteriore consumo di suolo ineditato, costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio, nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative al riuso delle aree già urbanizzate e alla rigenerazione delle stesse. Il principio della priorità del riuso comporta almeno l'obbligo di adeguata motivazione, negli atti con cui si determina la localizzazione di opere pubbliche comportanti la trasformazione del territorio,</p>	<p>Art. 1. (Finalità e ambito della legge)</p> <p>1. La presente legge in coerenza con gli articoli 9, 44, 117 della Costituzione e gli articoli 11 e 191 del Trattato di Lisbona detta principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico.</p> <p>2. Il riuso e la rigenerazione urbana, rispetto all'ulteriore consumo di suolo, costituiscono obiettivo fondamentale della materia del governo del territorio. Fatte salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale, il consumo di suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistono alternative al riuso delle aree già urbanizzate e alla rigenerazione delle stesse.</p>	<p>Art. 1. (Finalità e ambito della legge)</p> <p>1. La presente legge detta principi fondamentali dell'ordinamento ai sensi degli articoli 9 e 117 della Costituzione per la valorizzazione e la tutela del suolo non edificato, con particolare riguardo alle aree e agli immobili sottoposti a tutela paesaggistica e ai terreni agricoli, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici e che va tutelato anche in funzione della prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico.</p> <p>2. La priorità del riuso e della rigenerazione edilizia del suolo edificato esistente, rispetto all'ulteriore consumo di suolo ineditato, costituisce principio fondamentale della materia del governo del territorio. Salve le previsioni di maggiore tutela delle aree inedificate introdotte dalla legislazione regionale attuativa, il principio della priorità del riuso comporta almeno l'obbligo di adeguata e documentata motivazione, in tutti gli atti progettuali, autorizzativi, approvativi e di assenso comunque denominati relativi a interventi pubblici e privati di trasformazione del territorio, circa l'impossibilità o l'eccessiva onerosità di localizzazioni alternative su aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o comunque suscettibili di rigenerazione, recupero,</p>

<p>riqualificazione o più efficiente sfruttamento.</p> <p>3. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica.</p> <p>4. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono la tutela e la valorizzazione della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate.</p>	<p>3. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono definite e coordinate dalla pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica.</p> <p>4. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono prioritariamente la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.</p>	<p>circa l'impossibilità o l'eccessiva onerosità della realizzazione dei medesimi interventi in aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o comunque suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione o più efficiente sfruttamento.</p> <p>3. Le politiche di tutela e di valorizzazione del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono definite e coordinate dalla pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica.</p> <p>4. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono prioritariamente la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo.</p>
<p>Art. 2. (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge, si intende:</p> <p>a) per «superficie agricola»: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e le aree, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;</p> <p>b) per «consumo di suolo»: la riduzione di superficie agricola per effetto di interventi di urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola;</p>	<p>Art. 2. (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge, si intende:</p> <p>a) per «superficie agricola»: i terreni qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e le aree, comunque libere da edificazioni e infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola;</p> <p>b) per «consumo di suolo»: la riduzione di superficie agricola, per effetto di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola;</p> <p>c) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici e socio-economici nelle aree già urbanizzate che includono la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero o la</p>	<p>Art. 2. (Definizioni)</p> <p>1. Ai fini della presente legge, si intende:</p> <p>a) per «superficie agricola»: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e le aree, comunque libere da edificazioni e infrastrutture;</p> <p>b) per «consumo di suolo»: gli interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola;</p> <p>c) per «rigenerazione urbana»: un insieme coordinato di interventi urbanistici e socio-economici nelle aree già urbanizzate che includono la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbano attraverso il recupero o la realizzazione di opere</p>

<p>di urbanizzazione, spazi verdi e servizi, il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano.</p>	<p>realizzazione di opere di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano.</p>	<p>di urbanizzazione, spazi verdi e servizi, il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di infrastrutture ecologiche finalizzate all'incremento della biodiversità nell'ambiente urbano.</p>
<p>Art. 3. <i>(Limite al consumo di superficie agricola)</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e del risultato di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito il Comitato di cui al comma 7, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione Europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è fissata la riduzione in termini quantitativi di consumo del suolo.</p> <p>2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, nonché dell'esposizione del territorio alle calamità naturali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per</p>	<p>Art. 3. <i>(Limite al consumo di suolo)</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e del risultato di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito il Comitato di cui al comma 7, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione Europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è fissata la riduzione in termini quantitativi di consumo del suolo.</p> <p>2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per</p>	<p>Art. 3. <i>(Limite al consumo di suolo)</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito il Comitato di cui al comma 7, è determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale, nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.</p> <p>2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati nonché dell'esposizione del territorio alle calamità naturali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per</p>
<p>Art. 3. <i>(Limite al consumo di suolo)</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito il Comitato di cui al comma 7, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione Europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è fissata la riduzione in termini quantitativi di consumo del suolo.</p> <p>2. Con deliberazione della Conferenza unificata, sentito il Comitato di cui al comma 7, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie</p>	<p>Art. 3. <i>(Limite al consumo di suolo)</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei risultati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito il Comitato di cui al comma 7, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dalla Commissione Europea circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, è fissata la riduzione in termini quantitativi di consumo del suolo.</p> <p>2. Con deliberazione della Conferenza unificata, sentito il Comitato di cui al comma 7, sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione della riduzione di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie</p>	<p>Art. 3. <i>(Limite al consumo di suolo)</i></p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati di cui al comma 3, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentito il Comitato di cui al comma 7, è determinata l'estensione massima di superficie agricola consumabile sul territorio nazionale, nell'obiettivo di una progressiva riduzione del consumo di superficie agricola.</p> <p>2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell'obiettivo di cui al comma 1, tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, della estensione e localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell'estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati nonché dell'esposizione del territorio alle calamità naturali di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per</p>

<p>determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p>	<p>assicurare il monitoraggio del consumo di suolo. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p>	<p>agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di suolo. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.</p>
<p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di tre mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, inviano al Comitato di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai criteri indicati dal comma 2. In mancanza, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.</p>	<p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 90 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, inviano al Comitato di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai criteri indicati dal comma 2. In mancanza, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.</p>	<p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di 90 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, rendono disponibili i dati acquisiti in base ai criteri indicati dal comma 2 secondo le modalità di cui all'art. 7 comma 5 del D.Lgs. 32/2010 e all'art. 23 comma 11 quaterdecies della L. 135/2012. In mancanza, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato.</p>
<p>4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a verifica ogni dieci anni, fermo restando l'obiettivo della progressiva riduzione del consumo di superficie agricola, di cui all'art. 3 comma 1.</p>	<p>4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni, fermo restando l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo, di cui al comma 1.</p>	<p>4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto a verifica ogni cinque anni, fermo restando l'obiettivo di riduzione progressiva del consumo di suolo, di cui all'art. 3 comma 1.</p>
<p>5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di sei mesi dalla data del decreto di cui al comma 1, la superficie agricola consumabile sul territorio nazionale è ripartita tra le diverse regioni, tenuto conto di quanto previsto dai commi 2 e 3 e nel rispetto delle previsioni della pianificazione paesaggistica vigente.</p>	<p>5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di 180 giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, ai fini del raggiungimento della ivi prevista riduzione, è stabilito il contributo delle Regioni in termini quantitativi alla riduzione del consumo di suolo.</p>	<p>5. Con deliberazione della Conferenza unificata, da adottare nel termine di 180 giorni dalla data del decreto di cui al comma 1, ai fini del raggiungimento della ivi prevista riduzione, è stabilito il contributo delle Regioni in termini quantitativi alla riduzione del consumo di suolo.</p>
<p>6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, la deliberazione ivi prevista è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata.</p>	<p>6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, la deliberazione ivi prevista è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata.</p>	<p>6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro il termine di cui al comma 5, la deliberazione ivi prevista è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata.</p>

<p>7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e acquisita altresì l'intesa della Conferenza unificata, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare il consumo di superficie agricola sul territorio nazionale e l'attuazione della presente legge. Il Comitato opera presso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione medesima nell'ambito delle competenze. Alle spese di funzionamento del Comitato si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento.</p>	<p>Conferenza unificata.</p> <p>7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e il Ministro per i beni e le attività culturali e acquisita altresì l'intesa della Conferenza unificata, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare la riduzione di consumo di suolo sul territorio nazionale e l'applicazione della presente legge. Il Comitato opera presso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione medesima nell'ambito delle ordinarie competenze. Alle spese di funzionamento del Comitato si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato contribuisce alla definizione delle modalità tecnico operative per la misurazione della superficie agricola totale e consumabile, per il monitoraggio del consumo di suolo anche in ambito urbano e periurbano e per il consumo di suolo anche in ambito urbano e periurbano, anche fissando standard per la raccolta e trasmissione delle informazioni e redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento.</p> <p>Al fine del corretto monitoraggio e misurazione del consumo di superficie agricola, il comitato potrà avvalersi del contributo scientifico e strumentale di</p>	<p>unificata.</p> <p>7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e il Ministro per i Beni e le attività culturali, acquisita altresì l'intesa della Conferenza unificata, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare la riduzione di consumo di suolo sul territorio nazionale e l'applicazione della presente legge. Il Comitato opera presso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le funzioni di segreteria sono svolte dalla Direzione medesima nell'ambito delle ordinarie competenze. Alle spese di funzionamento del Comitato si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta l'attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato contribuisce alla definizione delle modalità tecnico operative per la misurazione della superficie agricola totale e consumabile, per il monitoraggio del consumo di suolo anche in ambito urbano e periurbano, anche fissando standard per la raccolta e trasmissione delle informazioni e redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta, entro il 31 marzo successivo, al Parlamento.</p> <p>Al fine del corretto monitoraggio e misurazione del consumo di superficie agricola, il comitato potrà avvalersi del contributo scientifico e strumentale di</p>
--	---	--

<p>altre amministrazioni.</p> <p>8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>9. Il Comitato di cui al comma 7 è composto da:</p> <p>a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</p> <p>b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p>c) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;</p> <p>d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>e) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p> <p>f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;</p> <p>g) sette rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due rappresentanti dell'Unione delle province italiane (UPI) e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).</p> <p>10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono, entro il limite di cui al comma 1 e con la cadenza temporale decennale di cui al comma 4, l'estensione della superficie agricola consumabile a livello provinciale e determinano i criteri e le modalità per la definizione dei limiti d'uso del suolo agricolo nella</p>	<p>altre amministrazioni.</p> <p>8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge</p> <p>9. Il Comitato di cui al comma 7 è composto da:</p> <p>a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</p> <p>b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p>c) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;</p> <p>d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>e) un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato;</p> <p>f) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;</p> <p>g) un rappresentante dell'ISPRAP;</p> <p>h) nove rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due rappresentanti dell'Unione delle province italiane (UPI) e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).</p> <p>10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per attuare la riduzione di cui al comma 1 ed in coerenza con il comma 5, con la cadenza temporale quinquennale di cui al comma 4, attraverso le proprie leggi e strumenti di pianificazione paesaggistica e territoriale, dispongono la riduzione in termini</p>	<p>altre amministrazioni.</p> <p>8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.</p> <p>9. Il Comitato di cui al comma 7 è composto da:</p> <p>a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;</p> <p>b) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;</p> <p>c) due rappresentanti del Ministero per i beni e le attività culturali;</p> <p>d) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p>e) un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali e delle aree urbane della Presidenza del Consiglio dei Ministri, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato;</p> <p>f) un rappresentante del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;</p> <p>g) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;</p> <p>h) un rappresentante dell'ISPRAP;</p> <p>i) dieci rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui due rappresentanti dell'Unione delle province italiane (UPI) e due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).</p> <p>10. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per attuare la riduzione di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto deliberato dalla Conferenza unificata ai sensi del comma 5 e delle previsioni dei piani paesaggistici, con la cadenza temporale quinquennale di cui al comma 4, attraverso le proprie</p>
---	---	--

<p>pianificazione territoriale degli enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale. Il limite stabilito con il decreto di cui al comma 1 rappresenta, per ciascun ambito regionale, il tetto massimo delle trasformazioni edificatorie di aree agricole che possono essere consentite nel quadro del piano paesaggistico, ferma restando la possibilità che tale strumento, nella definizione di prescrizioni e previsioni ai sensi dell'articolo 135, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e in attuazione, in particolare, di quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 4 dell'articolo 135, determini possibilità di consumo del suolo complessivamente inferiori.</p> <p>11. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di sei mesi dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.</p>	<p>quantitativi del consumo di suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica degli enti locali.</p> <p>11. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di 180 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.</p>	<p>leggi e i propri strumenti di pianificazione paesaggistica e territoriale, dispongono la riduzione in termini quantitativi del consumo del suolo e determinano i criteri e le modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica degli enti locali."</p> <p>11. Se le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedono entro il termine di 180 giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole ambientali e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, con la partecipazione dei Presidenti delle regioni o delle province autonome interessate.</p>
<p>Art. 4. (Priorità del riuso)</p> <p>1. Al fine di attuare il principio di cui all'art. 1, comma 2, i Comuni, nell'ambito dell'espletamento delle proprie ordinarie competenze e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, procedono al censimento delle aree del territorio comunale già interessate da</p>	<p>Art. 4. (Priorità del riuso)</p> <p>1. Al fine di attuare il principio di cui all'art. 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei comuni alla rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli</p>	<p>Art. 4. (Priorità del riuso)</p> <p>1. Al fine di attuare il principio di cui all'art. 1, comma 2, le regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio e nel termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dettano disposizioni per orientare l'iniziativa dei</p>

<p>processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione; procedono altresì, all'interno delle aree censite, alla costituzione e alla tenuta di un elenco delle aree suscettibili di prioritaria utilizzazione a fini edificatori di rigenerazione urbana e di localizzazione di nuovi investimenti produttivi e infrastrutturali.</p> <p>2. Il censimento e la formazione dell'elenco di cui al comma 1 sono effettuati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e l'elenco è aggiornato annualmente. I Comuni vi provvedono anche attraverso gli sportelli unici per le attività produttive e gli sportelli unici per l'edilizia, avvalendosi della collaborazione delle Camere di commercio e dei Consorzi delle aree di sviluppo industriale e stipulando appositi accordi di collaborazione con le associazioni imprenditoriali del territorio.</p> <p>3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che il censimento sia stato concluso o senza che l'elenco sia stato redatto, è vietata la realizzazione, nel territorio del Comune inadempiente, di interventi edificatori, sia pubblici che privati, sia residenziali, sia di servizi che di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo inedificato.</p>	<p>strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali.</p> <p>2. I comuni, entro il termine di cui all'articolo 3, comma 11, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalle regioni.</p> <p>3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2 senza che l'individuazione sia stata effettuata, non è consentito il consumo di suolo nel territorio del comune inadempiente, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 2.</p> <p>4. Le Regioni che assumono i provvedimenti di cui al precedente comma 1 sono favorite nell'assegnazione di finanziamenti in materia di infrastrutture generali, opere di urbanizzazione e edilizia residenziale sociale.</p>	<p>Comuni alla rigenerazione urbana anche mediante l'individuazione, negli strumenti di pianificazione, delle aree già interessate da processi di edificazione, ma inutilizzate o suscettibili di rigenerazione, recupero, riqualificazione, nonché di prioritaria utilizzazione ai fini edificatori, e per la localizzazione di nuovi insediamenti produttivi e infrastrutturali.</p> <p>2. I comuni, entro il termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, procedono all'individuazione delle aree di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dalle regioni.</p> <p>3. Decorso il termine di cui al comma 2 senza che l'individuazione sia stata effettuata, è vietata la realizzazione, nel territorio della regione o del comune inadempiente, di interventi edificatori, sia pubblici che privati, sia residenziali, sia di servizi che di attività produttive, comportanti, anche solo parzialmente, consumo di suolo inedificato.</p> <p>4. Rimane fermo in ogni caso, anche anteriormente all'individuazione delle aree di cui al comma 1, l'obbligo di specifica motivazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, delle localizzazioni di opere pubbliche che comportino consumo di suolo.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Divieto di mutamento di uso delle superfici agricole)</i></p> <p>1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica e pianificazione del territorio, le superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti europei non possono essere utilizzate</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Divieto di mutamento di uso delle superfici agricole)</i></p> <p>1. Sulle superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti europei sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatte salve disposizioni più</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5</p> <p style="text-align: center;"><i>(Divieto di mutamento di destinazione)</i></p> <p>1. Sulle superfici agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o aiuti europei sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatte salve disposizioni più</p>

<p>per uno scopo diverso da quello agricolo per almeno cinque anni dall'ultima erogazione. Sono comunque consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti, gli interventi strumentali all'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile, ivi compreso l'agriturismo, fatte salve le disposizioni contenute nell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni.</p> <p>2. Negli atti di compravendita dei terreni di cui al comma 1 deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1 pena la nullità dell'atto.</p> <p>3. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, nel caso di violazione del divieto di cui al comma 1 si applica al trasgressore la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi.</p>	<p>restrittive. Sono altresì vietati, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità.</p> <p>2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali o personali di godimento e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1 pena la nullità dell'atto.</p> <p>3. Nel caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il comune applica al trasgressore per le finalità della presente legge, la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 50.000,00 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi, ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sulla attività urbanistico edilizia.</p>	<p>restrittive. Sono altresì vietati, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche.</p> <p>2. Negli atti di trasferimento della proprietà e nei contratti aventi ad oggetto la costituzione o il trasferimento di diritti reali o personali di godimento e, comunque, in tutti i negozi aventi ad oggetto la modifica soggettiva nella conduzione della superficie agricola, deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel comma 1 pena la nullità dell'atto.</p> <p>3. Nel caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il comune applica al trasgressore per le finalità della presente legge, la sanzione amministrativa non inferiore a 5.000,00 euro e non superiore a 50.000,00 euro e la sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi, ferme restando le disposizioni di cui al titolo IV del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sulla attività urbanistico edilizia.</p>
<p>Art. 6. <i>(Misure di incentivazione)</i></p> <p>1. Ai comuni e alle province che avviano azioni concrete per localizzare le previsioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo di edifici esistenti e della viabilità rurale e conservazione ambientale del territorio, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali</p>	<p>Art. 5 <i>(Misure di incentivazione)</i></p> <p>1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'art. 7 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana.</p>	<p>Art. 6. <i>(Misure di incentivazione)</i></p> <p>1. Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 7, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana.</p>

<p>eventualmente previsti in materia edilizia.</p> <p>2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione, e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.</p>	<p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente.</p>	<p>2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e delle infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al comma 1.</p> <p>3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per le finalità di cui all'articolo 1, possono individuare misure di semplificazione, e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente.</p>
<p>Art. 7. (Registro degli enti locali)</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il medesimo Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore al limite di cui all'articolo 3, comma 10.</p>	<p>Art. 7. (Registro degli enti locali)</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza Unificata, presso il medesimo Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e modalità di cui all'articolo 3, comma 10, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui all'articolo 3, comma 10.</p>	<p>Art. 7. (Registro degli enti locali)</p> <p>1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della conferenza unificata, presso il medesimo Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su richiesta, i Comuni che hanno adeguato gli strumenti urbanistici comunali secondo i criteri e modalità di cui all'art.3, comma 10, nei quali non è previsto consumo di suolo o è prevista una riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità di cui all'articolo 3, comma 10.</p>
<p>Art. 8. (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)</p> <p>1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 5, nonché delle sanzioni di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione</p>	<p>Art. 8. (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)</p> <p>1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 5, nonché delle sanzioni di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione</p>	<p>Art. 8. (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi)</p> <p>1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all'articolo 5, nonché delle sanzioni di cui al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici, a interventi di qualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della messa in sicurezza delle aree esposte a rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione</p>

<p>idrogeologico.</p>	<p>rivalificazione del patrimonio rurale pubblico attuati dai soggetti pubblici.</p> <p>2. E' abrogato l'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificata dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e poi dal comma 4-ter dell'art. 10, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, nel testo di conversione 6 giugno 2013, n. 64.</p>	<p>del patrimonio rurale pubblico attuati dai soggetti pubblici.</p> <p>2. E' abrogato l'art. 2, comma 8 della L. 24 dicembre 2007, n.244, come modificata dal comma 41 dell'art. 2, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, aggiunto dalla legge di conversione 26 febbraio 2011, n. 10, e poi dal comma 4-ter dell'art. 10, D.L. 8 aprile 2013, n. 35, nel testo integrato dalla legge di conversione 6 giugno 2013, n. 64.</p>
<p>Art. 9 <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di superficie agricola tranne che per la realizzazione di interventi già autorizzati e previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.</p> <p>2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>3. La presente legge costituisce legge di riforma economica-sociale ed è attuata dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.</p>	<p>Art. 9 <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p> <p>1. Per 3 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di consentire l'attuazione di quanto previsto all'articolo 3 non è consentito il consumo di suolo.</p> <p>2. Sono fatte salve le opere pubbliche e di pubblica utilità e le previsioni degli strumenti urbanistici contenuti conformativi della proprietà vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi strumentali all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2135 del Codice civile.</p> <p>3. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano che provvedono alla finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.</p>	<p>Art. 9 <i>(Disposizioni transitorie e finali)</i></p> <p>1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per la realizzazione di interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e già autorizzati, nonché per i lavori e le opere già inseriti negli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti e nel programma di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443.</p> <p>2. Sono fatte salve le competenze attribuite in maniera esclusiva alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.</p> <p>3. La presente legge costituisce legge di riforma economica e sociale ed è attuata dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome nel rispetto dei relativi statuti e delle disposizioni di attuazione.</p>